

REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1993

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 1336/93 della Commissione (²);

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, se per un determinato periodo di riferimento il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti vengono immediatamente ridotti a 2 punti; che, a norma dell'articolo 1, lettera f) dello stesso regolamento, per divario monetario si intende la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (³);

considerando tuttavia che, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 prevede che qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni feriali consecutivi, superi i sei punti:

— i tassi rappresentativi di mercato delle monete di cui trattasi sono adeguati facendo riferimento ai tre giorni feriali considerati e

— il periodo di riferimento di base considerato inizia il giorno successivo ai tre giorni feriali in parola;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dall'11 al 20 giugno 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana e la dracma greca;

considerando che, a norma dell'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1336/93 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1993.

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 125.

(³) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.